



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO**

Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Flavia Mazzini

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2023 promossa da:

[REDACTED] *Parte\_1* (C.F. [REDACTED] *C.F.\_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] presso il cui studio in VIA [REDACTED] PESARO elegge domicilio

OPPONENTE

contro

[REDACTED] *Controparte\_1* (C.F. [REDACTED] *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] *Controparte\_2* ([REDACTED] *C.F.\_2*) CORSO [REDACTED]  
C/O AVV. [REDACTED] ANCONA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. [REDACTED],  
VIA [REDACTED] FANO

OPPOSTA

RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Parte opponente Sig.ra [REDACTED] *Parte\_1* (come da note di precisazione delle conclusioni)

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:*

*- in via preliminare, previa remissione della causa in istruttoria, disporre supplemento di perizia affinché il CTU risponda compiutamente al quesito relativo al calcolo del TAEG non evaso in sede di CTU;*

*- nel merito, revocare il D.I. opposto poiché infondato in fatto e in diritto per quanto eccepito e dedotto nell'opposizione a D.I. e in tutti gli scritti difensivi;*

*- nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare non provato il credito vantato ovvero non dovuto per effetto del ricalcolo del piano di ammortamento in punto di verifica di TAEG contrattuale e di verifica del tasso di interesse moratorio applicato e per l'effetto rigettare ogni domanda di pagamento ex adverso avanzata con revoca del D.I. opposto;*

- nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito dovuto ammonta ad € 14.232,00;
- con vittoria di spese.”

Parte opposta Controparte\_1 (come da note di precisazione delle conclusioni)

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, Dott.ssa Flavia Mazzini del Tribunale di Pesaro:

- rigettare la domanda formulata dall’opponente, in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni della Sig.ra Parte\_1
- condannare l’opponente al pagamento in favore di Controparte\_1 delle spese di lite di lite.”

### **Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione**

Con ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte\_1 agendo in qualità di cessionaria del credito, agiva nei confronti della Sig.ra Parte\_1 per ottenere il pagamento della somma capitale di € 32.447,03, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta in forza dell’inadempimento di tre distinti rapporti di finanziamento originariamente contratti con la Controparte\_1 consistenti in un’apertura di credito datata 12.01.2012 (n. rif. 043865738.9), una seconda linea di credito del 06.03.2018 (n. rif. 058501318.8) e un prestito personale del 07.03.2018 (n. rif. PRS 058501264).

La parte ricorrente deduceva la legittimità della propria pretesa evidenziando come i tassi d’interesse pattuiti, analiticamente indicati nei moduli contrattuali, risultassero pienamente conformi alle soglie d’usura *ratione temporis* vigenti e come la debitrice fosse stata ritualmente dichiarata decaduta dal beneficio del termine a seguito del mancato versamento delle rate e del mancato rientro dagli affidamenti concessi.

Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione la Sig.ra Parte\_1 eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, la nullità radicale dei contratti per difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam* dall’art. 117 T.U.B., deducendo che i documenti prodotti in fase monitoria recavano la sola sottoscrizione della cliente, senza prova dell’accettazione e della contestuale consegna del documento cartaceo da parte dell’intermediario.

L’opponente contestava altresì il valore probatorio della certificazione prodotta ex art. 50 T.U.B., ritenendola inidonea per vizi di forma e sostanza nella dichiarazione di liquidità del credito, lamentando inoltre la presenza di clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e l’asserita usurarietà dei tassi applicati, con specifica critica rivolta alla discrasia tra il TAEG pattuito e quello effettivamente praticato.

In particolare, la difesa della signora Parte\_1 evidenziava come il costo della polizza assicurativa, sebbene definita facoltativa, fosse in realtà un onere obbligatorio da computarsi nel costo totale del

credito, e come la penale per l'estinzione anticipata, unitamente al tasso di mora pattuito nella misura dell'1,5% mensile, determinassero il superamento del tasso di soglia.

Si costituiva la *Controparte\_1* contestando integralmente le avverse pretese e ribadendo la validità dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché la trasparenza delle condizioni economiche applicate, sostenendo l'esclusione degli oneri puramente eventuali e degli interessi moratori dal calcolo del TEG ai fini dell'usura, conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia.

Disposto ed espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, il Giudice istruttore procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio nella persona della dott.ssa *Persona\_1* al fine di accertare, mediante l'esame degli estratti conto e dei piani di ammortamento, l'esatta evoluzione del debito e l'eventuale sussistenza di fenomeni usurari o di anomalie nell'applicazione dei tassi.

Esaurite le operazioni peritali e acquisite le osservazioni dei consulenti di parte, la causa veniva infine rimessa in decisione all'udienza di discussione del 29.01.2026, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali.

In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D. lgs. n. 28/2010. Il tentativo di mediazione obbligatoria, pur esperito ritualmente, si è concluso con esito negativo, lasciando impregiudicata la procedibilità delle domande rassegnate.

Deve essere altresì disattesa l'eccezione di nullità dei contratti per preteso difetto di forma scritta *ad substantiam* ex art. 117 T.U.B., sollevata dall'opponente sul presupposto della mancanza di sottoscrizione dei funzionari della banca (cd. contratti "monofirma"). Sul punto, il Giudice intende dare continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 898/2018), secondo cui il requisito della forma scritta è inteso a garantire la trasparenza e la piena informazione del contraente debole.

Tale finalità è pienamente soddisfatta dal documento sottoscritto dal solo cliente e consegnatoli, laddove il consenso della banca si manifesti *per facta concludentia*, ovvero attraverso l'esecuzione del contratto e l'erogazione della provvista.

Ne consegue che la produzione in giudizio dei moduli contrattuali debitamente firmati dalla Sig.ra *Parte\_1* unitamente alla prova dell'avvenuto utilizzo del credito, sana qualsivoglia carenza di sottoscrizione dell'intermediario, non potendo il cliente invocare una nullità di protezione in presenza di un rapporto che ha avuto piena e costante esecuzione.

Ancora, va disattesa l'eccezione di parte opponente circa l'asserita esistenza di clausole contrattuali vessatorie, riportate nelle condizioni generali di contratto ed, in particolare, la clausola n. 9), 12) 13)14)15) e 16), da reputarsi nulle. Ora, nel caso di specie, la cliente sottoscriveva sia le relative condizioni generali, sia le informazioni europee di base sul credito ai consumatori o modulo S.E.C.C.I. ("Standard European Consumer Credit Information"), ove erano indicate tutte le informazioni necessarie per la corretta valutazione di ogni operazione finanziaria interessata.

Inoltre, i contratti contestati davano indicazioni utili ad individuare i costi del prestito personale, quali il TAN fisso (tasso d'interesse annuo nominale); il TAEG (tasso annuo effettivo globale), le spese accessorie del finanziamento (spese di istruttoria della pratica e eventuali commissioni d'intermediazione, spese assicurative); il tasso degli interessi di mora applicabile ai ritardi accumulati nei pagamenti; le avvertenze sulle conseguenze previste in caso di mancato pagamento delle rate.

Condizioni e clausole che, erano state espressamente sottoscritte per accettazione dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c..

*Controparte\_1* sottoponeva all'attenzione della cliente ogni informazione e condizione necessaria ad una consapevole adesione al contratto di prestito personale e di apertura della linea di credito, la quale, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., sottoscriveva ed "approvava espressamente gli articoli: 2 (Obbligazioni del Cliente e del coobligato); 3 (Variazione del piano di ammortamento per i soli finanziamenti flessibili); 4 (Variazioni data di scadenza di pagamento della rata); 5 (Estinzione anticipata); 6. (Comunicazioni periodiche); 7 (Modalità invio comunicazioni e Tecniche di comunicazione a distanza); 8 (Modifica unilaterale delle condizioni); 9 (Pagamenti); 10 (Cessioni del Contratto/Credito); 11 (Mancato, inesatto o ritardato pagamento – Segnalazioni in Banche Dati); 12 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto); 13 (Oneri e spese)".

La cliente, quindi, dopo essere stata resa edotta su ogni aspetto dei rapporti finanziari in contestazione, sottoscriveva, separatamente, dapprima le condizioni generali del contratto e successivamente alcune determinate clausole, con relativa approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c..

Entrando nel merito della pretesa creditoria, le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma della dott.ssa *Persona\_1* le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici o errori metodologici e vengono pertanto fatte proprie da questo Giudice, hanno smentito le doglianze inerenti all'usurarietà dei tassi e alla violazione delle norme sulla trasparenza.

Con riguardo alla verifica del Tasso Effettivo Globale (TEG) e alla sua conformità rispetto ai tassi soglia *ratione temporis* vigenti, la CTU ha evidenziato che per il contratto n. rif. 0438657389 del 12/01/2012 «Il T.E.G. rilevato applicando i suddetti criteri è del 19,457%. La soglia di usura vigente

nel trimestre 01/01 - 31/03/2012 in cui è stato concluso il prestito in esame era quindi pari al 25,130%. Il contratto esaminato risulta quindi essere rispettoso della vigente soglia di usura».

Ancora, l'elaborato peritale in riferimento al contratto di apertura di credito revolving n. 0585013188 del 06/03/2018 dichiara che «Il T.E.G. rilevato applicando i suddetti criteri è del 22,280%. La soglia di usura vigente nel trimestre in questione era quindi pari al 24,1488%. Il contratto esaminato risulta quindi essere rispettoso della vigente soglia di usura».

Infine, relativamente al prestito personale con rimborso rateale n. 058501264 del 06/03/2018 la perizia tecnica statuisce che «Il T.E.G. ottenuto applicando i suddetti criteri è dell'11,0986%. La soglia di usura vigente nel trimestre in questione era quindi pari al 16,8111%. Il contratto esaminato risulta quindi essere rispettoso della vigente soglia di usura».

L'indagine peritale ha inoltre affrontato il tema della polizza assicurativa e degli oneri accessori, accertando che il loro computo non determina alcuna frizione con limiti di cui alla L. 108/1996, né è emersa l'applicazione di prassi anatocistiche vietate dall'art. 120 T.U.B. o dalle delibere CICR pro tempore.

Sulla perfetta simmetria tra le condizioni pattuite in sede genetica e quelle effettivamente addebitate in corso di rapporto, per quanto riguarda il contratto stipulato il 06/03/2018 e contraddistinto dal n. 058501264, il perito ha osservato quanto segue: «Si tratta di un prestito personale di € 30.000,00= (aumentato di ulteriori € 3.366,00= per finanziare il costo di un'assicurazione accessoria contestualmente attivata), da rimborsare in 10 anni mediante il pagamento di 120 rate mensili costanti di importo unitario pari ad € 404,00=, ciascuna comprensiva di una quota di capitale e una quota di interessi, quest'ultima calcolata ad un tasso debitore del 7,96% (T.A.N., tasso annuo nominale). Il CTU ha ricostruito il piano di rimborso del finanziamento in esame applicando le condizioni economiche contrattualmente pattuite, come sopra elencate. Sulla base dei conteggi effettuati dalla sottoscritta, analiticamente esposti nel prospetto di cui all'ALLEGATO "B", il T.A.N. effettivamente applicato dalla società finanziaria risulta essere sostanzialmente corrispondente a quello contrattualmente pattuito: per la precisione, il T.A.N. rilevato dalla sottoscritta è pari al 7,9534%, quindi lievemente inferiore a quello indicato in contratto, ovvero al 7,960%; lo scostamento è minimo e può ragionevolmente imputarsi agli arrotondamenti».

In merito a alle due aperture di credito revolving stipulate il 12/01/2012 (n. 0438657389) e 06/03/2018 (n. 0585013188) il CTU stabilisce che «Eseguendo il controllo richiesto dal presente punto del quesito, nei limiti di quanto consentito dalla documentazione disponibile, si può rilevare quanto segue: per il contratto n. 0438657389 vi è corrispondenza tra il tasso debitore contrattualmente pattuito e quello materialmente applicato; per il contratto n. 0585013188 vi è corrispondenza tra il tasso debitore

contrattualmente pattuito e quello materialmente applicato. In conclusione, per rispondere a quanto richiesto dal presente punto del quesito, si può rilevare che non vi è difformità fra i tassi d'interesse contrattualmente pattuiti con riferimento ai tre rapporti finanziari esaminati e quelli effettivamente applicati dalla società finanziaria nell'ambito dei finanziamenti stessi».

Ciononostante, il decreto ingiuntivo opposto non può trovare conferma. È principio di diritto consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisca nel mero controllo di legittimità del provvedimento monitorio, ma si configuri come un giudizio a cognizione piena sull'esistenza e sull'entità del credito.

In tale ottica, sebbene la validità dei titoli contrattuali sia stata accertata, la ricostruzione contabile operata dal Consulente d'Ufficio ha evidenziato una sensibile divergenza tra il *quantum* richiesto in via monitoria (€ 32.447,03) e l'effettiva esposizione debitoria residua dell'opponente. Tale riduzione del credito è figlia di una rigorosa analisi delle poste attive e passive e della verifica degli effettivi flussi finanziari, come dettagliato nella relazione peritale laddove si legge che: «il prestito con piano di rimborso rateale n. 058501264 del 06/03/2018 è stato costruito applicando il regime della capitalizzazione composta degli interessi, quindi ingloba una componente di anatocismo implicito. Ove si ritenesse che questa prassi determina una violazione dell'art. 1283 cod. civ. o dell'art. 117 T.U.B., il debito residuo ricalcolato ammonterebbe ad € 14.232,00».

Neppure può essere accolta la richiesta di parte opponente di rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre un supplemento di perizia non avendo il CTU evaso il quesito relativo al calcolo del T.A.E.G.. Ciò in quanto il CTU incaricato Dott.ssa *Per\_1* nel fornire riscontro alle osservazioni del consulente di parte Dott. *Persona\_2* precisava quanto segue “(...) l'Ill.mo Sig. Giudice ha formulato il quesito oggetto della presente consulenza tecnica accogliendo integralmente la proposta avanzata dalla parte attrice/opponente nei propri scritti difensivi. La sottoscritta ha fornito risposta a tutti i punti del suddetto quesito, il quale non prevede la verifica della corretta indicazione del T.A.E.G. e non precisa quale conseguenza fare discendere dalle violazioni eventualmente riscontrate a tale riguardo (...)” (cfr. pag. 19/20 della perizia del CTU Dott.ssa *Per\_1*).

Alla luce di quanto esposto, accertata l'insussistenza di profili di abusività nelle clausole contrattuali ma rilevata l'erroneità della quantificazione originaria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la Sig.ra *Parte\_1* condannata al pagamento della minor somma di € 14.232,00.

Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2014 e successive modifiche devono essere poste a carico di parte opposta atteso l'integrale accoglimento della domanda formulata dall'opponente in via subordinata.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in misura eguale, trattandosi di accertamento utile ai fini decisori per entrambe le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. ■■■/2023, ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dalla Sig.ra *Parte\_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. ■■■/2023, emesso in data 14.09.2027 dal Tribunale di Pesaro e condanna la Sig.ra *Parte\_1* al pagamento, in favore di *Controparte\_1* della somma di € 14.232,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- condanna *Controparte\_1* al pagamento delle spese processuali nei confronti della signora *Parte\_1* che liquida in euro 5.077,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge.
- pone le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna..

Pesaro, 21 marzo 2026

Il Giudice  
dott. Flavia Mazzini